



**REGOLAMENTO DEL TRIBUNALE ARBITRALE OAD FCT
(RTA)**

In applicazione dell'art. 18 lett. b) degli statuti, l'Assemblea Generale dei soci approva il presente regolamento del Tribunale Arbitrale.

A. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1
Sede del
Tribunale
Arbitrale** La sede del Tribunale Arbitrale è Lugano. Le udienze possono tenersi anche altrove.
- Art. 2
Obbligo di
riservatezza** ¹ L'arbitrato, secondo il presente regolamento, è confidenziale. Tutte le persone che partecipano all'arbitrato ed in particolare le parti, i loro avvocati, gli arbitri, gli esperti s'impegnano a non divulgare a terzi fatti o altri elementi riguardanti la procedura arbitrale.
- ² Resta riservato l'obbligo di informazione verso la FINMA.
- Art. 3
Notifiche** Le sentenze, le ordinanze e ogni altra comunicazione del Tribunale Arbitrale come pure del Comitato Direttivo sono notificate alle parti all'indirizzo menzionato nella procedura d'arbitrato o agli indirizzi indicati posteriormente.
- Art. 4
Termini** I termini fissati dal Tribunale Arbitrale sono prorogati da quest'ultimo.

B. PROCEDURA

- Art. 5** ¹ In caso di contestazione da parte di un affiliato su una decisione adottata dal Comitato Direttivo, e che ha per destinatario l'affiliato stesso, è data facoltà di ricorrere al Tribunale Arbitrale entro 15 giorni dall'intimazione della decisione.
- Art. 5bis** ¹ La procedura è retta dal principio della celerità.
- ² Il Tribunale Arbitrale conduce la procedura, fissa i termini e le udienze in applicazione a detto principio.
- ³ Procedure aventi per oggetto decisioni di esclusione di un affiliato devono di principio concludersi entro sei mesi dall'inoltro del ricorso.
- Art. 5ter** Compiti del Tribunale Arbitrale sono:
- a) vagliare la decisione del Comitato Direttivo;
 - b) assegnare alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione delle proprie osservazioni, termine che può essere prorogato di ulteriori 15 giorni su istanza motivata delle parti; il Tribunale Arbitrale può eccezionalmente ordinare un secondo scambio di allegati.
 - c) esaminare gli atti. E' riservata al Tribunale Arbitrale la facoltà di convocare le parti;
 - d) emettere il lodo arbitrale.
- ² Il candidato al quale è stata rifiutata l'affiliazione ha diritto di adire il Tribunale Arbitrale entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- Art. 5quater
Tentativo di
conciliazione** ¹ Il Presidente del Tribunale Arbitrale, non appena ricevuto l'atto di ricorso, può se lo ritiene opportuno, fissare un'udienza di conciliazione.
- ² Le parti vengono citate e comparire personalmente all'udienza di conciliazione.
- ³ All'udienza di conciliazione il presidente del Tribunale Arbitrale, dopo aver interrogato le parti sulle ragioni di fatto e di diritto, cerca di conciliarle formulando, se del caso, una proposta di conciliazione che verrà messa a verbale.
- ⁴ L'esperimento di conciliazione può essere rinnovato durante la procedura fino all'emissione del lodo arbitrale.
- ⁵ Il tentativo di conciliazione è escluso nei seguenti casi:
- a) decisione di esclusione di un affiliato;
 - b) rifiuto di affiliazione;
 - c) sanzioni pecuniarie superiori ai franchi 10'000.-.

- Art. 6.** Resta riservata alle parti la facoltà di avvalersi dei mezzi che ritiene opportuni alla sua difesa, previsti per analogia dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
- Art. 7
Ricusa** Ogni membro del Tribunale Arbitrale può essere ricusato nel caso in cui vi sia un manifesto conflitto di interessi tra le parti e il membro del Tribunale Arbitrale.
- Art. 8** Se un membro del Tribunale Arbitrale viene ricusato il suo posto viene preso dal supplente.
- Art. 9
Contumacia** Se il ricorrente si rifiuta o s'astiene dal partecipare alla procedura iniziata dal Tribunale Arbitrale, la stessa ha luogo nonostante il rifiuto o l'astensione.
- Art. 10
Assistenza
Legale** ¹ Ogni parte ha il diritto di essere assistita da un patrocinatore di sua scelta.
- Remunerazione** ² La tariffa massima che può essere riconosciuta al patrocinatore delle parti è pari a quella del gratuito patrocinio nell'assistenza giudiziaria secondo il diritto cantonale (art. 36 LTG).
- Art. 11
Emissione della
sentenza** ¹ Il Tribunale Arbitrale delibera senza la presenza delle parti e decide a maggioranza semplice dei voti. In assenza della maggioranza semplice dei voti, il presidente del Tribunale Arbitrale decide da solo.
- ² La sentenza deve essere firmata dai membri del Tribunale Arbitrale e deve essere pronunciata entro tre mesi dall'ultimo atto procedurale (dall'ultima udienza, se non vi sono prove da assumere, rispettivamente dalla chiusura della fase istruttoria).
- Art. 12
Intimazione della
sentenza** ¹ La sentenza viene intimata per lettera raccomandata all'indirizzo noto del ricorrente.
- ² Una copia della sentenza viene inviata al Comitato Direttivo. Una copia della sentenza resta agli atti del Tribunale Arbitrale.
- Art. 13
Conservazione
dei documenti** Tutti i documenti della procedura arbitrale devono essere conservati per un periodo di dieci anni.
- Art. 14
Procedura di
ricorso** La procedura ed il ricorso sono disciplinati dagli art. 372 e seg. Del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

C. SPESE

**Art. 15
Spese**

Le spese d'arbitrato, che comprendono gli emolumenti, e gli esborsi del Comitato Direttivo così come gli onorari e le spese del Tribunale Arbitrale, sono definiti nel relativo Regolamento Tariffario dell'associazione. Ad eccezione della remunerazione dei patrocinatori fissata nell'art. 10 cpv. 2 del presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato emanato in data 12 marzo 2004 e modificato il 16 aprile 2015 dall'assemblea generale dei soci. La sua entrata in vigore è immediata.

Per l'OAD FCT

**Massimo Tognola
Presidente**

**Luca Confalonieri
Segretario di comitato**